

Legge
sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
 (dell'11 dicembre 1990)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986¹ (legge federale sulla caccia) e l'ordinanza di applicazione del 29 febbraio 1988;²
- visto il messaggio 13 febbraio 1990 n. 3565 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo primo
Norme introduttive

Scopo

Art. 1 ¹La presente legge applica le disposizioni federali in materia di caccia e di protezione dei mammiferi e degli uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico ed introduce quelle necessarie a dipendenza delle condizioni locali.

²In particolare essa si prefigge di:

- a) conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico;
- b) proteggere le specie di animali minacciate;
- c) ridurre ad un limite sopportabile i danni a foreste e colture causate dalla fauna selvatica;
- d) garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina;
- e) promuovere la ricerca e l'informazione sui mammiferi e gli uccelli viventi allo stato selvatico;
- f) pianificare l'esercizio della caccia.

Norme esecutive

Art. 2 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni per l'esecuzione della legge. Esso designa il Dipartimento competente (Dipartimento).

Capitolo secondo
Esercizio della caccia

Definizione

Art. 3 È considerato esercizio della caccia ogni atto di preparazione, attuazione o conclusione di interventi volti alla ricerca od attesa di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico allo scopo di catturarli od abatterli.

Pianificazione della caccia

Art. 4³ ¹Il Consiglio di Stato pianifica la caccia con criteri scientifici, tenendo conto delle esigenze di protezione dell'ambiente, della natura in particolare, ed avendo riguardo al mantenimento di una fauna adeguata ai biotopi e strutturata in naturale equilibrio.

²Esso considera in particolare la diversa natura biologica e geomorfologica delle varie regioni, il loro grado di urbanizzazione, l'importanza dei siti di alto valore naturalistico, le esigenze dell'economia agricola e forestale, la biologia della fauna ed i censimenti periodici delle specie.

Patente

Art. 5 ¹L'esercizio della caccia è vincolato al possesso della patente.

²La patente è individuale, non trasferibile, valida per il relativo periodo venatorio.

¹ RS 922.0

² RS 922.01

³ Art. modificato dalla L 4.12.2007; in vigore dal 1.3.2008 - BU 2008, 121.

³Il rilascio della patente è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione nel Cantone.

⁴È rilasciata dal Municipio del Comune di domicilio del richiedente o dal Dipartimento se il richiedente è domiciliato in altro Cantone od all'estero.

⁵Previa comunicazione al Dipartimento, più Comuni possono delegare ad una sola segreteria comunale il rilascio delle patenti.

Esame e certificato di abilitazione

Art. 6⁴ ¹L'esame di abilitazione ha lo scopo di accertare se il candidato possiede le conoscenze teoriche e pratiche per poter correttamente esercitare la caccia.

²Il Dipartimento ammette all'esame di abilitazione chi:

- a) ha compiuto gli anni 17;
- b) ha frequentato un periodo di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Stato;
- c) è cittadino svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante in Svizzera.

³Il Dipartimento rilascia il certificato di abilitazione al candidato che ha superato l'esame.

Decadenza della validità

Art. 7 Il certificato di abilitazione perde la validità:

- a) quando il detentore sia stato privato del diritto di cacciare per almeno tre anni;
- b) dopo 10 anni d'inattività venatoria nel Cantone.

Diniego della patente

Art. 8⁵ ¹La patente di caccia è negata a chi:

- a) non ha compiuto gli anni 18;
- b) è privato del diritto di cacciare ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 della legge federale sulla caccia o dell'art. 43 della presente legge;
- c) è sottoposto a tutela per i motivi indicati agli art. 369, 370 e 372 del Codice civile svizzero;
- d) non adempie ai doveri di assistenza familiare;
- e) è in mora nel pagamento di multe, tasse, risarcimenti per delitti o contravvenzioni di caccia o pesca commessi nel Cantone;
- f) nei 5 anni precedenti alla domanda di ottenimento della patente è stato condannato per crimini o delitti, contemplati dal Codice penale svizzero compiuti con armi, intenzionalmente o per negligenza;
- g) su segnalazione del Dipartimento al Municipio competente risulta essere sottoposto a procedimento penale per crimini o delitti perpetrati nell'esercizio della caccia;
- h) essendo straniero non è domiciliato o dimorante in Svizzera. È riservato quanto previsto dall'art. 50.

²Il Dipartimento revoca la patente ottenuta in contrasto ai vincoli previsti dal presente articolo.

Categorie di caccia, specie cacciabili

Art. 9 ¹L'esercizio della caccia è suddiviso nelle seguenti categorie:

- a) caccia alta;
- b) caccia bassa;
- c) caccia agli uccelli acquatici.

²Il Consiglio di Stato definisce l'elenco delle specie cacciabili e la loro attribuzione alle singole categorie.

Art. 10 ...⁶

Registrazione, controllo

Art. 11 Il cacciatore è tenuto a registrare la selvaggina da lui uccisa e a permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato.

⁴ Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.

⁵ Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282; precedente modifica: BU 1999, 42.

⁶ Art. abrogato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.

Tasse

Art. 12⁷ ¹Il rilascio della patente è vincolato al pagamento delle seguenti tasse:

- a) caccia alta
 - persone domiciliate nel Cantone fr. 550.--
 - persone domiciliate in altri Cantoni fr. 1100.--
 - stranieri dimoranti nel Cantone fr. 1100.--
 - svizzeri domiciliati all'estero fr. 1100.--
- b) caccia bassa
 - persone domiciliate nel Cantone fr. 200.--
 - persone domiciliate in altri Cantoni fr. 500.--
 - stranieri dimoranti nel Cantone fr. 500.--
 - svizzeri domiciliati all'estero fr. 500.--

c) caccia agli uccelli acquatici

valgono le stesse condizioni indicate per la caccia bassa.⁸

²Il Consiglio di Stato può adeguare l'ammontare delle tasse in funzione del rincaro.

Tassa supplementare

Art. 13 Chi non prova di avere pagato la corrente tassa di affiliazione ad una riconosciuta Federazione delle associazioni venatorie ticinesi versa una tassa supplementare, fissata dal Consiglio di Stato.

Devoluzione

Art. 14⁹ Il gettito delle tasse annue per la patente è così devoluto:

- a) 4% al Comune che ha rilasciato la patente;
- b) 36% al Fondo di intervento;
- c) la rimanenza allo Stato.

Cani

Art. 15 ¹Nella caccia alta è permesso l'uso dei cani unicamente per la ricerca e il ricupero della selvaggina ferita o uccisa.

²Il Consiglio di Stato emana le norme disciplinanti l'uso, l'allenamento e la prova dei cani.

Periodi e giorni di caccia

Art. 16¹⁰ ¹L'esercizio della caccia è permesso:

- a) caccia alta: dal 1° al 20 settembre;
- b) caccia bassa: dal 16 ottobre al 30 novembre;
- c) caccia agli uccelli acquatici: dal 15 dicembre al 31 gennaio.

²Il Consiglio di Stato fissa i giorni ed i luoghi di caccia, gli orari di apertura e di chiusura, il numero massimo, il sesso, l'età ed eventuali altri requisiti dei capi che possono essere abbattuti.

³Il Consiglio di Stato può limitare la caccia a determinate specie o ridurne la durata per motivi connessi alla protezione ed alla sanità della selvaggina, all'ecologia, ad eventi straordinari.

Casi di necessità

Art. 17 Secondo le necessità e fissando le eventuali condizioni, il Consiglio di Stato può:

- a) estendere provvisoriamente i periodi di caccia indicati all'art. 16 cpv. 1 al fine di ridurre gli effettivi troppo consistenti o di salvaguardare la diversità delle specie;
- b) autorizzare, previo consenso dell'Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio, la caccia ad animali protetti, se ciò fosse necessario per la tutela del biotopo o per la conservazione della diversità delle specie.

Armi e munizioni

⁷ Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.

⁸ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 80.

⁹ Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 80.

¹⁰ Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.

Art. 18 ¹Le seguenti armi e munizioni sono autorizzate:

- a) fucile a palla, di calibro non inferiore a 7 mm o a 270 millesimi di pollice (misura inglese) ad un sol colpo, senza magazzino o con magazzino bloccato;¹¹
- b) fucile a pallini di calibro 12 al massimo e 20 al minimo (misura inglese):
 - a due canne e un solo colpo per canna, oppure
 - a una canna e un solo colpo, oppure
 - a una canna e due colpi (semiautomatico - ripetizione), con il magazzino bloccato a un solo colpo.

I pallini non devono essere di diametro superiore a 4,5 mm (00).

- c) fucile calibro 12 (misura inglese) con palla asciutta (brenneke).

²Il Consiglio di Stato può stabilire norme per il controllo, l'uso e la detenzione di armi e munizioni, nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce.

Mezzi e metodi ausiliari proibiti

Art. 19 Oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legislazione federale, nell'esercizio della caccia sono vietati l'uso di imbarcazioni a motore, degli sci e delle racchette da neve, la caccia alla lepre alla pedana, il furetto, qualsiasi mezzo di adescamento, l'organizzazione e l'attuazione di tiri su animali selvatici a scopo di allenamento e competizione (tiri sportivi). Il Consiglio di Stato può ulteriormente estendere la lista dei mezzi e metodi ausiliari proibiti.

Veicoli a motore, ciclomotori

Art. 20 Il Consiglio di Stato disciplina l'uso di veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia.

Ricerca della selvaggina

Art. 21 Il cacciatore deve cercare e, nel limite del possibile, recuperare i capi di selvaggina uccisi o feriti.

Capitolo terzo Protezione

Protezione

a) delle specie

Art. 22 ¹Oltre alle specie indicate dalla legge federale sulla caccia sono protetti: la gazza (*Pica pica*), la moretta grigia, la moretta tabaccata, la moretta codona, la moretta dal collare, l'edredone, l'orchetto marino, l'orco marino, il quattrocchi, la pernice bianca (*Lagopus mutus*).¹²

b) degli spazi vitali

²Le Autorità incaricate di compiti pianificatori e le Regioni tengono conto, nell'ambito della formulazione dei piani e dei programmi di sviluppo, di garantire un'adeguata protezione e il recupero degli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico.

c) del camoscio

³La caccia al camoscio è vietata nel distretto di Mendrisio, nel circolo del Ceresio e sul Monte Caprino in territorio del comune di Lugano.¹³

⁴...¹⁴

Bandite di caccia

Art. 23 Sentito il parere delle associazioni e dei servizi statali interessati, il Consiglio di Stato istituisce bandite di caccia e riserve ornitologiche. Ne fissa la delimitazione, l'adeguata gestione e vigilanza, la durata, le norme di transito e di comportamento.

Disturbi

¹¹ Lett. modificata dalla L 14.12.1998; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 42.

¹² Cpv. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 191.

¹³ Cpv. introdotto dalla L 4.12.2007; in vigore dal 1.3.2008 - BU 2008, 121.

¹⁴ Cpv. abrogato dalla L 22.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 445; precedente modifica: BU 2008, 121.

Art. 24 Il Consiglio di Stato emana restrizioni al traffico di persone, veicoli a motore, aeromobili o congegni analoghi, qualora esso fosse causa di rilevanti disturbi ai mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico.

Selvaggina in cattività

Art. 25 Il Consiglio di Stato stabilisce le competenze e modalità per il rilascio dell'autorizzazione a tenere in cattività animali selvatici.

Messa in libertà di animali

Art. 26 Nell'ambito delle sue competenze, il Consiglio di Stato può autorizzare la messa in libertà di animali selvatici quando siano assicurati adeguati spazi vitali e sufficiente protezione, tali da evitare rilevanti danni alla selvaggina, alla varietà delle specie, alla peculiarità genetica, all'economia agricola e forestale.

Animali randagi

Art. 27 Il Consiglio di Stato emana le norme per l'abbattimento e la cattura di cani, gatti randagi, nonché di animali domestici inselvatichiti.

Animali carnivori

Art. 28 Il Consiglio di Stato emana le norme per la cattura di animali carnivori mediante l'uso di trappole.

Tassidermia

Art. 29 L'esercizio della tassidermia è vincolato al possesso di un'autorizzazione del Dipartimento. Il Consiglio di Stato fissa le norme di controllo.

Selvaggina perita

Art. 30 Il rinvenimento di selvaggina perita deve essere sollecitamente segnalato ai locali agenti della polizia della caccia.

Polizia della caccia

a) agenti

Art. 31 ¹La polizia della caccia è esercitata dai guardacaccia e dagli agenti della polizia cantonale.

b) collaboratori

²Gli agenti della polizia della caccia possono avvalersi della collaborazione di:

- a) agenti della polizia comunale;
- b) personale forestale cantonale;
- c) guardie volontarie della natura e del paesaggio;
- d) guardie svizzere di confine, nella misura in cui esse siano autorizzate.

Competenze

a) tutela e protezione

Art. 32 ¹Gli agenti della polizia della caccia esercitano un'attività di vigilanza rivolta alla tutela della fauna, al corretto svolgimento dell'esercizio della caccia, alla protezione degli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico, alla custodia delle bandite di caccia e delle riserve ornitologiche.

b) vigilanza venatoria

²Gli agenti della polizia della caccia ed i loro collaboratori sono autorizzati a:

- a) controllare persone, documenti, veicoli, armi, oggetti, selvatici vivi o morti, registri;
- b) sequestrare armi, munizioni, mezzi ausiliari proibiti per la caccia, registri, selvatici vivi o morti a chi è colto in flagranza di reato; al sequestro di armi e munizioni non può procedere la guardia della natura.¹⁵

³Gli agenti di polizia della caccia, nell'esercizio delle loro funzioni:

¹⁵ Lett. modificata dalla L 12.5.2009; in vigore dal 31.8.2009 - BU 2009, 301.

- a) sequestrano armi, munizioni, mezzi ausiliari proibiti per la caccia, registri, selvatici vivi o morti legati a reati di caccia;¹⁶
- b) effettuano perquisizioni e sequestri domiciliari, su ordine della competente Autorità giudiziaria, quando esistano indizi all'autore di un reato o sul rinvenimento di oggetti utili alla scoperta della verità;
- c) dispongono di poteri coercitivi analoghi a quelli della polizia cantonale, ritenuto che l'eventuale uso di armi è autorizzato solo per legittima difesa;
- d) procedono al ritiro immediato della patente a chi, colto in flagranza o in quasi flagranza, abbia commesso o tentato di commettere, quale autore, istigatore o complice, un reato previsto all'art. 20 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 o una violazione particolarmente grave della legislazione cantonale.¹⁷

⁴Gli agenti di polizia della caccia trasmettono entro 24 ore la patente ritirata e un verbale dei fatti all'Ufficio della caccia e della pesca, il quale decide sollecitamente sul ritiro.¹⁸

⁵Contro la decisione di ritiro dell'Ufficio della caccia e della pesca è dato ricorso al Consiglio di Stato; il ricorso non ha effetto sospensivo.¹⁹

⁶Nei casi di ritiro ingiustificato, viene rimborsata la tassa dell'autorizzazione annuale proporzionalmente ai giorni di caccia inutilizzati.²⁰

Reclutamento

Art. 33 ¹Il reclutamento dei guardacaccia avviene per concorso pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale. Riservate le norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, il concorrente deve:

- a) adempiere i requisiti di età, salute, costituzione fisica ed eventuali altri richiesti dal bando di concorso;
- b) adempiere i requisiti dell'art. 6 cpv. 2 ed essere in possesso del certificato di abilitazione, oppure conseguirlo al più tardi entro due anni dalla assunzione;
- c) essere disposto a frequentare corsi di istruzione e perfezionamento nei campi contemplati dalla presente legge.

²I guardacaccia prestano giuramento o promessa davanti al Capo del Dipartimento.

Capitolo quarto

Danni causati dalla selvaggina

Prevenzione dei danni, autodifesa

Art. 34²¹ ¹Il Consiglio di Stato fissa le norme per lo stanziamento di sussidi sulle spese d'acquisto di materiale protettivo dai danni causati dalla selvaggina.

²Il Consiglio di Stato si adopera affinché animali selvatici delle specie protette o cacciabili non causino danni rilevanti al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito. A tale scopo ordina adeguate misure, quali l'abbattimento dei capi viziosi, incaricandone dell'esecuzione gli agenti della polizia della caccia o persone di provata affidabilità in possesso della patente.

³Il Consiglio di Stato stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure di autodifesa, designa i mezzi autorizzati, determina chi sia abilitato a prendere dette misure, dove e quando.

⁴Previo consenso del Dipartimento federale competente, il Consiglio di Stato ordina misure atte a diminuire gli effettivi di specie protette presenti in forte numero e causa di danni ingenti o grave pericolo.

¹⁶ Lett. modificata dalla L 12.5.2009; in vigore dal 31.8.2009 - BU 2009, 301.

¹⁷ Lett. modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259; precedente modifica: BU 2004, 322.

¹⁸ Cpv. introdotto dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.

¹⁹ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478; precedente modifica: BU 2004, 322.

²⁰ Cpv. introdotto dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.

²¹ Art. modificato dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.

⁵Nelle immediate adiacenze di stabili, il Consiglio di Stato può autorizzare l'uso di trappole a trabocchetto per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danni rilevanti. Le catture devono essere sollecitamente annunciate al locale guardacaccia.

Risarcimento dei danni

Art. 35 ¹Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Il Consiglio di Stato fissa le modalità per la valutazione del danno e il calcolo del risarcimento.²²

²Non sono risarciti i danni:

- a) insignificanti o non sufficientemente documentati;
- b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato;
- c) causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa, ad eccezione delle cornacchie nere e grigie.²³

Capitolo quinto

Informazione, formazione, ricerca

Corsi, formazione, ricerca

Art. 36 ¹Il Consiglio di Stato provvede alla formazione e al perfezionamento degli agenti della polizia della caccia e può delegare alle Federazioni delle associazioni venatorie ticinesi l'istruzione dei cacciatori.

²Il Consiglio di Stato promuove la ricerca volta al conseguimento degli obiettivi della legge, l'informazione della popolazione e l'educazione scolastica sulla vita, i bisogni e la protezione dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico e dei loro spazi vitali.

Federazione delle associazioni venatorie ticinesi

Art. 37²⁴ ¹Le associazioni venatorie ticinesi sono riconosciute dal Consiglio di Stato se i loro scopi e i loro statuti si conciliano con la presente legge.

²Le associazioni riconosciute collaborano nella gestione del patrimonio faunistico e della caccia nonché nell'informazione del pubblico, coordinando le loro attività con il Dipartimento competente.

³La Federazione cacciatori ticinesi (FCTI) è riconosciuta dal Cantone; essa è tenuta ad ottemperare ai requisiti previsti ai precedenti capoversi.

Commissioni

Art. 38 ¹Tenuto conto di un'equa rappresentanza delle cerchie interessate, il Consiglio di Stato nomina:

- a) la Commissione consultiva del Dipartimento, chiamata ad esprimere il suo preavviso su problemi connessi all'applicazione della legislazione sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici;
- b) la Commissione esaminatrice per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio della caccia;
- c) altre Commissioni, secondo necessità.

Commissione per la protezione della fauna

²Per la pianificazione della caccia ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 e cpv. 2, il Consiglio di Stato nomina per il distretto di Mendrisio, il circolo del Ceresio ed il Monte Caprino in territorio del comune di Lugano una commissione consultiva per la protezione della fauna composta da esperti.²⁵

Capitolo sesto

Responsabilità civile e assicurazione

Responsabilità civile, assicurazione

²² Cpv. modificato dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.

²³ Lett. modificata dalla L 12.5.2009; in vigore dal 31.8.2009 - BU 2009, 301.

²⁴ Art. modificato dalla L 14.12.1998; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 42.

²⁵ Cpv. introdotto dalla L 4.12.2007; in vigore dal 1.3.2008 - BU 2008, 121.

Art. 39 Chi ai sensi della presente legge richiede la patente o l'autorizzazione di attuare misure di autodifesa con armi da fuoco deve fornire la prova di avere stipulato presso una compagnia con sede in Svizzera un'assicurazione per la responsabilità civile che copra gli eventuali danni causati dall'esercizio della caccia o dalle misure di autodifesa. La somma minima di copertura è fissata dalla legislazione federale.

Capitolo settimo Fondo di intervento

Fondo di intervento

Art. 40 ¹È costituito un fondo, amministrato dal Dipartimento, denominato Fondo di intervento, avente i seguenti scopi:

- a) sostenere la ricerca e gli studi scientifici di interesse cantonale sui mammiferi e gli uccelli viventi allo stato selvatico, sulle loro malattie e sul loro biotopo;
- b) risarcire i danni cagionati dai selvatici cacciabili alle colture agricole e agli animali da reddito;²⁶
- c) sussidiare le spese per l'acquisto di materiale destinato a proteggere colture agricole ed animali da reddito da danni causati da selvatici cacciabili;
- d) sussidiare le spese per l'acquisto di animali selvatici la cui messa in libertà è autorizzata dalla competente Autorità;
- e) contribuire alla conservazione, protezione ed al ricupero di spazi vitali per la selvaggina, al fine di favorirne l'equilibrato insediamento;
- f) partecipare alle spese di protezione e riparazione necessarie per la conservazione del bosco.²⁷

²I danni cagionati da orsi, lupi, linci, castori, lontre ed aquile, nonché quelli provocati al bosco da altri animali selvatici non cacciabili, sono risarciti dal Cantone senza ricorso al Fondo di intervento.²⁸

³Il Fondo di intervento è alimentato da:

- a) gettito delle tasse annue per le patenti, secondo l'art. 14 lett. b) della presente legge;
- b) tassa supplementare, giusta l'art. 13 della presente legge;
- c) sussidi e proventi vari;
- d) multe e risarcimenti;
- e) eventuali devoluzioni del Cantone.

Capitolo ottavo Norme penali

Contravvenzioni

Art. 41 Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20 000.-. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Autodenuncia

Art. 42 Il cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza un capo di selvaggina del quale non è permessa la caccia, non viene punito se ha sollecitamente:

- a) autodenunciato l'abbattimento illecito ai locali agenti della polizia della caccia;
- b) consegnato il capo di selvaggina, compreso il trofeo; e se nel corso degli ultimi 5 anni non ha già beneficiato dell'impunità concessa dal presente articolo.

Ritiro della patente

Art. 43²⁹ Oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla caccia, la patente è ritirata dall'Autorità giudicante in caso di grave o reiterata violazione della legislazione cantonale.

Competenza e procedura

²⁶ Lett. modificata dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.

²⁷ Lett. introdotta dalla L 21.4.1998; in vigore dal 1.3.1999 - BU 1999, 74.

²⁸ Cpv. modificato dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.

²⁹ Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.

Art. 44 1I reati elencati all'art. 17 della legge federale sulla caccia sono perseguiti e giudicati dall'Autorità giudiziaria.

2Gli altri reati di caccia previsti dalla legge federale sulla caccia e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Dipartimento in applicazione alle norme della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.³⁰

Risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico

Art. 45 1Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al risarcimento del danno.

2Per il risarcimento sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni.

3L'Autorità che decide sul reato di caccia fissa anche l'importo del risarcimento.

Devoluzione

Art. 46 L'importo delle multe e del risarcimento è devoluto al Fondo di intervento.

Confisca

Art. 47 1Senza riguardo alla punibilità di una persona, l'Autorità competente può ordinare la confisca degli animali illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita, venduti, comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito, come pure indipendentemente dalla proprietà, delle armi, delle munizioni, dei mezzi ausiliari proibiti per la caccia, dei registri e degli arnesi di cattura illegalmente adoperati o destinati all'esercizio della caccia od al bracconaggio.³¹

2L'Autorità competente può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Capitolo nono

Ricorsi

Ricorso

Art. 48³² 1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato; è riservata la regolamentazione prevista al capitolo ottavo.

2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.

3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Capitolo decimo

Disposizioni transitorie

Art. 49 ...³³

Eccezione per stranieri

Art. 50 1La patente viene rilasciata allo straniero domiciliato all'estero che ha superato l'esame dopo il 1° gennaio 1981, nonché allo straniero domiciliato all'estero che ha sciolto la patente almeno una volta dal 1981 al 1990. È riservato quanto previsto dall'art. 7 lett. b).

2Il rilascio della patente è subordinato al pagamento di una tassa tripla della tariffa più alta di ogni singola categoria.

Abrogazione

Art. 51 La legge cantonale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 7 luglio 1964 è abrogata.

Pubblicazione, entrata in vigore

Art. 52 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l'approvazione del Consiglio federale³⁴ in conformità con l'art. 25 cpv. 2 della legge federale sulla caccia, il Consiglio di

³⁰ Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedenti modifiche: BU 2004, 389; BU 2007, 19.

³¹ Cpv. modificato dalla L 12.5.2009; in vigore dal 31.8.2009 - BU 2009, 301.

³² Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478 e 482.

³³ Art. abrogato dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.

³⁴ Approvazione federale: 22 aprile 1991.

922.100

Stato ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e ne fissa la data d'entrata in vigore.³⁵

Pubblicata nel BU **1991**, 231.

³⁵ Entrata in vigore: 1° settembre 1991 - BU 1991, 240.